

Oggetto:

**SINTESI LEGGE N° 214/2011,
conversione del decreto n°201/2011 "SALVA ITALIA"**

Il decreto salva Italia dopo la conversione in legge

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con l'entrata in vigore della legge n. 214/2011 (avvenuta lo scorso 28.12.2011) si è concluso l'iter di conversione in legge del così detto "Decreto Salva Italia". Tale decreto prevede in generale un **inasprimento del prelievo fiscale**, soprattutto su **immobili e consumi**: viene **anticipata l'introduzione sperimentale dell'IMU al 01.01.2012** con alcuni ritocchi al calcolo della base imponibile. Previsto anche un **aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente al 21% e al 10%** (non viene ritoccata, invece, l'aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013. Sono state disciplinate, inoltre, alcune agevolazioni per gli esercenti di alcune attività economiche quali la possibilità per gli operatori del "settore benessere" di provvedere al **trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi**, in deroga alle disposizioni ad essi concernenti. Il DL n. 201/2011 convertito, inoltre, prevede alcune disposizioni in materia di evasione fiscale, rafforzando i provvedimenti già presi con le precedenti manovre.

Premessa

In data 28.12.2011 è entrata in vigore la legge n. 214/2011 con cui viene convertito con modificazioni il DL n. 201/2011, ovvero il **provvedimento d'emergenza per salvare il paese**. Tra le varie disposizioni disciplinate dalla manovra "salva Italia" sono previste le seguenti:

→ sblocco delle addizionali regionali IRPEF;

- introduzione dell'IMU in sostituzione delle altre forme di tassazione degli immobili (ICI e rendita catastale ai fini della determinazione del reddito sulle persone fisiche);
- aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente **al 21% e al 10%** (non viene ritoccata, invece, l'aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013;
- riforma delle agevolazioni sul recupero edilizio e **proroga fino al 31.12.2012 per la riqualificazione energetica degli edifici;**
- agevolazioni per la capitalizzazione delle società (ACE);
- nuovo intervento in materia di studi di settore;
- **deducibilità dal reddito d'impresa**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, **dell'IRAP riferita al costo del lavoro;**
- **aumento della deduzione IRAP per donne e giovani**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011;
- revisione, entro il 31 maggio 2012, delle modalità di determinazione dell'ISEE;
- nuovo termine ultimo per la pubblicazione delle delibere comunali riguardanti l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione ai fini del calcolo dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF nonché possibilità per i Comuni di stabilire aliquote di addizionale in funzione di scaglioni di reddito;
- **aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;**
- riforma degli ordini e delle attività professionali e limiti temporali al tirocinio per l'accesso alle professioni;
- **semplificazione della normativa in materia di privacy** volte ad escludere dalla tutela i dati concernenti persone giuridiche, enti e associazioni;
- **riforma delle pensioni;**
- nuove regole di assoggettamento fiscale del TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM per importi superiori a euro 1.000.000,00;

Vediamo di seguito con l'ausilio di una tabella le principali novità.

Il Decreto salva Italia: le principali disposizioni

Agevolazioni sul nuovo capitale (ACE)

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della nuova manovra **è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.**

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale - individuata con un provvedimento del Ministero dell'Economia - alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

OSSERVA

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici. Per i primi tre anni, secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 il rendimento nozionale è fissato al 3%.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è **computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi**. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal **patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio**. Rilevano come variazioni in aumento i **conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:**

- le **riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;**
- **gli acquisti di partecipazioni in società controllate;**
- **gli acquisti di aziende o di rami di aziende.**

Gli **incrementi** derivanti da **conferimenti in denaro** rilevano a partire dalla **data del versamento**; quelli **derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio** in cui le relative riserve sono formate. I **decrementi** rilevano a partire **dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati**. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

OSSERVA

La presente norma si applica anche al **reddito d'impresa di persone**

fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011**.

Recupero edilizio

Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico la **detrazione del 36%**, dopo 10 anni di proroghe e conferme **entra ufficialmente, ossia a regime, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi**.

Il DL n. 201/2011 convertito ha riscritto gli interventi agevolabili. Alla luce delle nuove disposizioni, **sono agevolabili i seguenti interventi**:

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI AL 36%	
Gli interventi riscritti dalla riforma	Interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
	Interventi di manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
	Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012.
	Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Interventi finalizzati alla **eliminazione** delle **barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Interventi relativi all'adozione di **misure** finalizzate a **prevenire il rischio** del compimento di atti **illeciti** da parte di terzi.

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla **cablatura** degli edifici e al contenimento dell'**inquinamento acustico**.

Interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Interventi di **bonifica** dall'**amianto** e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

OSSERVA

Rientrano tra le spese agevolabili con il 36% quelle di **progettazione** e per prestazioni **professionali** connesse all'esecuzione delle opere

edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Evidenziamo, inoltre, che:

- per i **fabbricati** utilizzati **promiscuamente**, vale a dire per l'esercizio di arti, professioni o di attività commerciali, la **detrazione è ridotta del 50%**;
- la detrazione del 36% continua ad essere cumulabile con le agevolazioni previste per il recupero di immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42, in quanto di interesse storico, artistico, culturale, ecc., ridotte nella misura del 50%.

È, infine, **confermata l'applicazione:**

- del **DM n. 41/98** contenente il "*Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo ... in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia*". Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della **ritenuta nella misura del 4%**, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame (oltre di quelle per la riqualificazione energetica dei fabbricati).

Risparmio energetico

La **detrazione del 55% per gli interventi edilizi di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012**, mentre a partire dal 01.01.2013 verrà "inglobata" tra gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36%. Gli interventi di risparmio energetico, quindi, saranno – in termini di convenienza – riallineati agli interventi di recupero edilizio. In altre parole la **detrazione IRPEF / IRES del 55%** per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore **è prorogata fino al 31.12.2012** mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

OSSERVA